

**ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DEL
CENTRO GANDHI ASSOCIAZIONE PER LA NONVIOLENZA ODV**
ex D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), e successive modificazioni

C.F. 9304761 0501

Con l'intento di adeguarsi alla nuova disciplina relativa al Terzo settore, si procede alla

modifica

dello Statuto dell'associazione denominata **CENTRO GANDHI ASSOCIAZIONE PER LA NONVIOLENZA**, già costituitasi con scrittura privata il 15 giugno 2000 e registrata presso l'Agenzia delle entrate di Pisa il 16 Giugno 2000 al n. 3178 serie E, in modo da aderire al Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni, in seguito denominato "Codice del Terzo settore".

È cura del Presidente depositare copia dello Statuto, modificato e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, presso l'Agenzia dell'entrate di Pisa e presso la Società della Salute e darne comunicazione al CESVOT della Toscana.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme del codice civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni in materia.

Per il giorno 23 giugno 2020, alle ore 21:00 il Presidente dell'associazione Rocco Altieri, presso la sede legale in Via Santa Cecilia 30 Pisa, ha convocato l'**assemblea ordinaria** per l'adeguamento dello Statuto, in modalità remota a causa delle disposizioni sanitarie sulla pandemia da coronavirus. Sono presenti: Rocco Altieri, Marco Pieroni, Raffaello Saffioti, Ottavia Gagliostro, Claudio Pozzi, Maria Mariella Ratti, Francesco Pistolato, Nicoletta Toniutti, Cristina Broseghini, Michele Maddaloni, Vincenzo Valtriani, Gianfranco Giorgi, Antonella Grillo, Umberto Mugnaini, Andrea Salvoni, Francesco Lo Cascio, Erminia Scaglia, Sonia Bazziato, Domenico Fiormonte, Alfonso Navarra.

Assenti giustificati con delega:

Rosario Greco, Adriano Mariani e Anna Barducci con delega a Rocco Altieri ai fini di esprimere il proprio consenso all'approvazione delle modifiche statutarie e alla scelta del nuovo organo amministrativo dell'associazione.

In via preliminare è stata inviata a tutti i soci la bozza del nuovo statuto e sono state raccolte le proposte di emendamenti e le integrazioni al testo.

Viene proposto Marco Pieroni come web master e presidente dell'assemblea e Rocco Altieri come segretario verbalizzante. I presenti accettano la proposta all'unanimità. Marco Pieroni illustra i *motivi* che hanno indotto a convocare l'assemblea per l'adeguamento statutario alle normative sul terzo settore e dà lettura delle norme del nuovo Statuto che viene approvato all'unanimità.

CENTRO GANDHI

1

Letto, sottoscritto e approvato
Rocco Altieri

Via S. Cecilia, 30

PISA

50144

I presenti stabiliscono che, per il nuovo mandato, l'*Organo di amministrazione* (o consiglio direttivo) sia composto da cinque componenti e nominano a farne parte i signori e signore a cui contestualmente si attribuiscono le seguenti *cariche*:

Presidente: Rocco Altieri

Vice – Presidente: Marco Pieroni

Tesoriere: Adriano Mariani

Segretaria Antonella Grillo

Consigliere Andrea Salvoni

I presenti all'assemblea elette le cariche sociali, dopo ampia discussione sulle finalità associative, approvano all'unanimità il testo del nuovo statuto di seguito riportato nella sua interezza.

Art.1

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita l'associazione

“CENTRO GANDHI ASSOCIAZIONE PER LA ODV (Organizzazione Di Volontariato), da ora in avanti indicata semplicemente con il termine “Associazione”.

La **sede legale** dell'Associazione è stabilita in via Santa Cecilia n° 30 Pisa (cap. 56127). **Sedi operative** possono nascere ovunque uno o più soci si attivino localmente per portare avanti le finalità e le attività dell'associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione **non ha scopo di lucro** e persegue **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, mediante lo svolgimento in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale indicate all'**art. 5 del Codice del Terzo settore**, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le **finalità** che l'Associazione si propone sono:

- la **promozione della cultura della nonviolenza** in tutti gli ambiti, dalla dimensione personale a quella sociale;
- l'educazione alla pace e alla gestione nonviolenta dei conflitti;
- il dialogo interculturale e interreligioso;
- il rispetto di ogni essere vivente e degli equilibri ecologici e ambientali secondo le indicazioni dell'Enciclica “Laudato si” per la custodia della casa comune;
- la promozione della liberazione animale, superando ogni visione antropocentrica della vita, favorendo un'alimentazione e un'agricoltura vegana, ispirata alla salvaguardia della biodiversità e della salute della terra;

CENTRO GANDHI ONLUS

- la cooperazione internazionale con analoghi centri nel campo della ricerca e dello studio della pace;
- la fondazione di un nuovo legame tra etica, scienza e politica;
- il sostegno alle varie forme di **obiezione di coscienza** al servizio militare e alla guerra, alla fabbricazione e al commercio delle armi, alle spese per gli armamenti, ai patti e alle basi militari, ribadendo con Papa Francesco: **"La guerra è follia!"**

In attuazione di tali finalità l'Associazione promuove la ricerca scientifica nel campo dello studio dei conflitti e della pace, attraverso la cura e la catalogazione della Biblioteca Aldo Capitini, situata presso la sede dell'Associazione, avviando una specifica attività editoriale che prevede l'organizzazione di una casa editrice tematica per la pubblicazione dei classici della nonviolenza e di periodici come i Quaderni Satyagraha, realizzando iniziative culturali ed educative sotto forma di seminari e percorsi formativi in collaborazione con istituti internazionali di cultura come l'UNESCO, con le Scuole di ogni ordine e grado e con le Università, prevedendo anche percorsi di aggiornamento per i docenti. L'Associazione promuove, inoltre, reti di relazioni tra coloro che operano con il metodo nonviolento per lo sviluppo di una cultura della mediazione dal basso e la formazione delle obiettrici e degli obiettori di coscienza alla guerra nei compiti della difesa popolare nonviolenta e della trasformazione nonviolenta dei conflitti.

Quindi, in riferimento al **comma 1 articolo 5 del Codice del Terzo settore**, le attività di interesse generale svolte dall'Associazione corrispondono ai paragrafi indicati dalle lettere d, h, i, v:

- lettera **d) educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n°53, e successive modificazioni, nonché **le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;**
- lettera **h) ricerca scientifica** di particolare interesse sociale;
- lettera **i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali**, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera **v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.**

Art. 3

AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione senza fini di lucro ha un carattere laico, è aperta a chiunque nella società coltivi autentici propositi di pace. Rifiuta di diventare un raggruppamento di pressione partitica o confessionale.

Tutte le decisioni vengono prese in Assemblea ispirandosi al metodo omnicratico, in modo che ognuno abbia diritto di esprimersi ed essere ascoltato in modo da prendere decisioni che abbiano il consenso di tutti. Nessuna deliberazione è valida se in contrasto con lo statuto.

Oltre alla sede legale possono essere presenti sedi operative locali o internazionali.

L'adesione all'Associazione avviene su base individuale e comporta l'accettazione dello statuto e dei regolamenti attuativi.

Sono associati coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, prendono parte alle sue attività, partecipano all'Assemblea con diritto di parola e di voto, possono ricoprire le cariche associative.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- Indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché eventuali recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica.
- La dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri associativi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

CENTRO GANDHI ONLUS

4

Via S. Cecilia, 30

00187

00187

Rocco Altieri

Registrazione

UFFICIO LEGALE
2.5

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6

ORGANI ASSOCIATIVI

CENTRO GANDHI *ONIR*

Via S. Cecilia, 30

PISA

Boco Alt er

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- il Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7

L'ASSEMBLEA

Nell'assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in forma cartacea all'indirizzo risultante dal libro degli associati o attraverso la posta elettronica.

Sono anche consentiti collegamenti da remoto, utilizzando appositi dispositivi informatici, dopo aver verificato che gli associati convocati siano in grado di accedervi.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea è convocata per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno cinque associati. La data della convocazione va comunicata con almeno 10 giorni di anticipo.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi*
- *approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati;*
- *delibera sulle modificazioni dello Statuto;*
- *approva gli eventuali regolamenti interni, compreso quello dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento;*

- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per *deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno l'80% degli associati.

Art. 8

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da 5 componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 1 anno e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

ENTRO SANCHI SPA

Rocco Altieri

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9

CARICHE ASSOCIATIVE

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Tesoriere collabora con il Presidente e con l'Organo di amministrazione alla stesura del bilancio di esercizio e preventivo secondo gli indirizzi decisi dall'Assemblea e tiene le scritture contabili.

ART. 10

FONTI DI FINANZIAMENTO

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

CENTRO GANDHI onlus

Via S. Cecilia, 30

PISA

0571

8
Rocco Altieri

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione sollecita contributi, donazioni e altri tipi di finanziamento da parte di enti pubblici e di privati purché indirizzati alla realizzazione di progetti approvati dall'Associazione. L'Associazione potrà finanziare le proprie iniziative con i proventi della vendita di pubblicazioni a stampa o multimediali, frutto del lavoro gratuito dei soci.

Per la prestazione delle attività di interesse generale i volontari dell'Associazione possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.11

BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno, i bilanci devono essere approvati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art.12

STATO PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. Eventuali mobili ed immobili di proprietà della stessa
- b. Le eccedenze degli esercizi annuali
- c. Erogazioni, donazioni e lasciti

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

CENTRO GANDHI ONLUS

Via S. Cecilia, 30

PISA

Poca Alben

Art. 13

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori ed altri componenti degli organi associativi.

Art. 14

LIBRI E REGISTRI ASSOCIATIVI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- libri contabili.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi chiedendo un appuntamento al Presidente presso la sede dell'Associazione.

Art. 15

I VOLONTARI

L'Associazione promuove l'impegno volontario delle persone e su questo basa il suo funzionamento, ispirandosi all'art. 17 del Codice del Terzo settore.

Per il conseguimento dei propri obiettivi l'Associazione si basa prevalentemente sul lavoro volontario e non retribuito delle socie/i e delle amiche/i. Agli stessi scopi può utilizzare giovani in servizio civile, attivando le apposite convenzioni regionali e nazionali.

Le cariche associative sono sostenute a titolo volontario e senza alcuna retribuzione salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Registrazione
7.1.2011, 10.00

CENTRO GANDHI ONLUS

Bcc Alter
10

Via S. Cecilia, 30

PISA

00146

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 16

I LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori *dependenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del Servizio civile universale.

Art. 17

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria a cui partecipino e votino a favore almeno l'ottanta per cento degli associati.

Il Presidente in carica nel momento dello scioglimento resta depositario della denominazione dell'Associazione.

Il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

CENTRO GANDHI onlus

Poco Alter